



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795219

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it>

Foggia, data del protocollo

Ai partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2024/2025

Oggetto: Procedure di mobilità del personale docente per l'a.s. 2024/2025

Nel richiamare l'O.M. n. 30 del 23/02/2024, il CCNI sottoscritto il 18/05/2022 e l'Accordo integrativo del 21/02/2024, si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2024/2025 ad attenersi rigorosamente alla normativa citata.

Sulla base della valutazione delle domande di mobilità degli anni scorsi, si evidenziano alcune criticità emerse.

Innanzitutto, si invitano i docenti soggetti ad eventuali vincoli al rispetto dei medesimi. In proposito, la piattaforma *Istanze on-line* avvisa l'interessato della sussistenza di un vincolo.

Si precisa sin da ora che, nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest'Ufficio procederà all'annullamento delle stesse senza ulteriore avviso.

Per quanto riguarda i docenti che possono presentare domanda di mobilità in virtù delle deroghe previste dall'art. 1, comma 9, dell'O.M. n. 30/2024, si ricorda che i medesimi devono necessariamente allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni disciplinate dalla normativa citata, nonché, nei casi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 1, comma 9, dell'O.M. n. 30/2024, allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

Non saranno ammesse dichiarazioni generiche che non consentano a quest'Ufficio di verificare la sussistenza della deroga ex art. 1, comma 9, dell'O.M. n. 30/2024. In caso di dichiarazione generica, la deroga non sarà applicabile e la domanda di mobilità sarà annullata senza ulteriore avviso.

Per maggiore chiarezza, si indica un esempio. Se un docente usufruisce della deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera c), n. 5, dell'O.M. n. 30/2024 in quanto parente o affine entro il terzo grado convivente di soggetto con disabilità grave, deve allegare apposita dichiarazione che specifichi quanto segue:

- 1) Indicazione del soggetto disabile grave e allegazione della certificazione sanitaria attestante la disabilità grave;
- 2) Indicazione del rapporto di parentela con il soggetto disabile grave;
- 3) Indicazione del decesso, della mancanza o delle patologie invalidanti del coniuge/parte di un'unione civile/convivente di fatto, del padre, della madre, dei figli, dei fratelli e delle sorelle del soggetto disabile grave (in altri termini, di tutti i soggetti individuati in via prioritaria dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001);
- 4) Indicazione della convivenza con il soggetto disabile grave;
- 5) Specificazione della fruizione dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795219

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.ustfoggia.it>

Come precisato nel decreto dell'U.S.R. Puglia prot. n. 34884 del 21/09/2023, i docenti immessi in ruolo per surroga dopo l'01/09/2023 e assegnati esclusivamente alla provincia devono presentare domanda di mobilità per conseguire la sede di titolarità.

Si invitano tutti i docenti interessati alla massima precisione nella presentazione delle domande di mobilità e della documentazione allegata, anche alla luce delle rettifiche apportate da quest'Ufficio alle domande negli anni scorsi.

Nell'indicazione del servizio pre-ruolo, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell'Istituzione scolastica di servizio. In mancanza, i relativi servizi non saranno valutati.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla Premessa delle Note comuni alle Tabelle dei trasferimenti e dei passaggi, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo *status* di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate.

Non è valutabile il servizio prestato nell'ambito del progetto "Diritti a scuola" (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).

Sia il servizio prestato senza soluzione di continuità (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) sia il punteggio aggiuntivo *una tantum* (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti.

Le esigenze di famiglia (Tabella A, sezione A2) e i titoli generali (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. Per quanto concerne i titoli generali, è necessaria la specificazione della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti.

Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra saranno annullate senza ulteriore avviso. Per l'insegnamento su posto di sostegno, è altresì necessario il possesso dell'apposito titolo di specializzazione, che deve essere specificamente dichiarato.

Per usufruire delle precedenza di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto il 18/05/2022, è necessaria l'allegazione di tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall'O.M. e della certificazione sanitaria (che non può essere oggetto di autocertificazione).

Nel caso di assistenza a genitore disabile, si ricorda che è stata eliminata la figura del referente unico dell'assistenza. Resta ferma la necessità di allegare la documentazione seguente: 1) certificazione sanitaria attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità di assistenza globale e permanente; 2) dichiarazione personale comprovante che la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati; 3) documentata impossibilità del coniuge della persona disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 4) dichiarazione attestante la richiesta di fruire periodicamente, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001.

Si ricorda che la precedenza per l'assistenza al genitore non è riconosciuta nella mobilità interprovinciale e che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del CCNI sottoscritto il 18/05/2022 deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795219

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it>

Si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità a monitorare lo stato della propria domanda di mobilità mediante la piattaforma *Istanze on-line* e a proporre eventuali reclami entro 10 giorni dalla notifica della convalida della domanda di mobilità all'indirizzo usp.fg@istruzione.it, con la precisazione dei propri dati anagrafici, di un recapito telefonico, del grado di scuola e delle ragioni del reclamo. Per i docenti perdenti posto, il reclamo può essere proposto entro il quinto giorno utile prima della data d'inserimento al SIDI delle domande di mobilità. I reclami tardivi non saranno esaminati in nessun caso.

Si invitano infine i partecipanti alle procedure di mobilità alla consultazione dell'O.M. n. 30 dell'23/02/2024, del CCNI sottoscritto il 18/05/2022 e dell'Accordo integrativo, cui si rinvia integralmente, e si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima (art. 3, co. 16, O.M. n. 36/2023).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giuseppina Lotito